



Divulgazione di dati dello stato civile per studi scientifici

Le indicazioni contenute nei registri dello stato civile sono dati protetti. La loro divulgazione sottostà alle severe regole dell'ordinanza federale sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2)

In primo piano vi è l'acquisizione dei dati necessari presso i diretti interessati (principio di sussidiarietà). Se ciò non è possibile o non si può ragionevolmente pretenderlo, l'autorità di vigilanza competente può autorizzare la divulgazione di dati personali. L'autorizzazione prevede solo in casi eccezionali il diritto di consultazione dei registri dello stato civile.

Art. 59 OSC - Divulgazione a privati

La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo.

Art. 60 - Divulgazione ai ricercatori

¹ I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non è manifestamente esigibile che li ottengano presso gli interessati. La divulgazione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza.

² I dati sono divulgati tenendo conto del diritto della protezione dei dati che impone ai ricercatori in particolare di:

- a. anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo de trattamento;
- b. comunicare i dati a terzi soltanto con il consenso dell'ufficiale dello stato civile;
- c. garantire che in caso di pubblicazione dei risultati sia impossibile indentificare gli interessati.

³ Se i dati sono divulgati per svolgere ricerche su determinate persone, i risultati possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto di queste ultime. Spetta al ricercatore ottenere il consenso.

Art. 92b OSC - Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei

¹ I dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei e i documenti giustificativi sono divulgati nella forma prevista nell'articolo 47.

² Prima della firma i documenti dello stato civile allestiti in base ai dati registrati su un supporto elettronico vanno verificati per accertarne la conformità con i dati figuranti nei registri cartacei. Sono fatte salve le indicazioni e le modifiche menzionate nell'articolo 92 a capoverso 3.

³ L'atto di nascita di una persona adottata viene allestito in base al frontespizio introdotto nel registro delle nascite in occasione dell'adozione.

⁴ Gli interessati possono consultare i propri dati personali nei registri cartacei e nei documenti giustificativi, se la divulgazione non è manifestamente esigibile in un'altra forma.

Art. 47 - Forma della divulgazione

¹ I fatti di stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati mediante gli appositi moduli (art. 6).

² Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:

- a. mediante un certificato scritto o un'attestazione scritta;
- b. mediante una copia autenticata dell'iscrizione nel registro dello stato civile cartaceo;
- c. mediante una copia autenticata del documento giustificativo;
- d. secondo le disposizioni applicabili, quando l'UCC ne fa richiesta;
- e. oralmente agli uffici dello stato civile e alla autorità di vigilanza, se il richiedente può essere identificato con certezza.

³ I documenti devono recare la data, essere certificati conformi dalla firma dell'ufficiale dello stato civile ed essere muniti del bollo dell'ufficio.

⁴ L'accesso on line ai dati del registro dello stato civile da parte di autorità esterne allo stato civile è retto dall'articolo 43a capoverso 4 CC.